

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2294 del 09/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015 Prot. Prov.le 98417 intestata ad ESTADOS CAFE' S.R.L. per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione caffè sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2387 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015 Prot. Prov.le 98417 intestata ad ESTADOS CAFE' S.R.L. per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione caffè sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015, Prot. Prov.le 98417/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. ESTADOS CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione caffè sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46."*, rilasciata alla ditta dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 101709 del 20/11/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 23/01/2017, acquisita al Prot. Com.le 5377 e da Arpae al PGFC/2017/920, da ESTADOS CAFE' S.R.L. nella persona di Francesco Samorè in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 14809 del 20/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2704, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Nota Prot. Com.le 15465 del 22/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2754, con la quale il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto alla ditta documentazione a completamento;

Atteso che in data 09/03/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 20441 e da Arpae al PGFC/2017/3648;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 26814 del 29/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/4785, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Biguzzi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Einstein, 46 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;*

Atteso che in data 08/05/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“(....) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3145 del 18/11/15 prot. n. 98417/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/15 P.G.N. 101709;”*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015, Prot. Prov.le 98417/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. ESTADOS CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione caffè sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46.”*, rilasciata alla ditta dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 101709 del 20/11/2015, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015, Prot. Prov.le 98417/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. ESTADOS CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione caffè sito nel Comune di Forlì, Via A. Einstein n. 46.”*, rilasciata alla ditta dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 101709 del 20/11/2015, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015, Prot. Prov.le 98417/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3145 del 18/11/2015, Prot. Prov.le 98417/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3145 del 18/11/15 prot. n. 98417/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/11/15 P.G.N. 101709.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- sostituzione dell'impianto esistente con un nuovo impianto di tostatura;
- modifica delle emissioni N. 1 “Tostatura caffè” e N. 2 “Raffreddamento/spietatura”, nonché spostamento dei relativi camini;
- installazione sulla emissione N. 1 di un impianto di abbattimento (post-combustore termico);
- aumento della materia prima lavorata e quindi della produzione, così come di seguito riportato:
 - caffè crudo in grani – da 165.000 a 200.000 kg/anno;
 - caffè tostato in grani – da 135.000 a 165.000 kg/anno;
- installazione di una nuova emissione N. 3 “Aspirazione polveri” derivante dalla captazione delle polveri prodotte in fase di pulitura del caffè crudo e della movimentazione fino ai sili di stoccaggio, dal trasporto del caffè dai sili di stoccaggio alla tostatrice e dalla pulitura periodica di bilance e miscelatore.

Il responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, ha ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2017/2065 del 09/02/2017 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota PGFC/2017/6881 del 08/05/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Emissione N. 1 “Tostatura caffè” - L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento costituita da un ciclone e da un post combustore termico. La tostatrice è dotata di bruciatore di potenza termica pari a 240 kW alimentato a metano. L'attività è compresa al punto 4.1.16 “*Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nei quali si fissano i valori limite di 20 mg/Nmc per le polveri, 500 mg/Nmc per gli Ossidi di Azoto (espressi come NO₂), 35 mg/Nmc per gli Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂) e 50 mg/Nmc per le SOV (esprese come COT), e al punto 4 dell'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel quale si fissano i valori limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali, 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) di cui 20 mg/Nmc di Aldeidi totali, 200 mg/Nmc di Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) e 200 mg/Nmc di Monossido di Carbonio. In base a quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si prescrivono i valori limite più restrittivi previsti dalla DGR 2236/09 e s.m.i. ed il valore limite per gli Ossidi di Zolfo previsti dal punto 4.1.16 dei Criteri CRIAER, di seguito riportati:

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	200 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione N. 2 “Raffreddamento/spietratura” - L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento costituita da un ciclone. L'attività non è compresa nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre è contemplata al punto 4 dell'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel quale si fissano i valori limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali, 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) di cui 20 mg/Nmc di Aldeidi totali, 200 mg/Nmc di Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) e 200 mg/Nmc di Monossido di Carbonio. Considerato che in tale emissione non confluiscono i fumi della combustione, presenti solo nella precedente fase di tostatura, si prescrivono i valori limite di seguito riportati senza stabilire i valori limite per gli inquinanti derivanti dalla combustione (Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo e Monossido di carbonio):

Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20 mg/Nmc

Con riferimento alla DGR 2236/09 e s.m.i., il punto 4 dell'Allegato 4.9 – “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., oltre ai limiti succitati, prescrive che tali effluenti (provenienti dalle operazioni di raffreddamento del caffè) siano trattati in impianto di post-combustione al fine di abbattere le emissioni odorigene (analogamente alla torrefazione). La ditta dichiara di non aver installato il post combustore termico all'uscita di tale fase di raffreddamento N. 2 presentando tali motivazioni:

- 1) dalle analisi effettuate nel 2016 al camino E2 raffreddamento le concentrazioni di SOV è molto al di sotto al limite di legge < 0,01 mg/Nmc;
- 2) riscaldare la corrente proveniente dal raffreddamento fino alla temperatura di combustione comporterebbe dal punto di vista energetico ed ambientale una produzione di fumi che non è giustificabile rispetto a quello che si andrebbe ad abbattere;
- 3) l'azienda dichiara di trovarsi in una zona artigianale/industriale in cui non vi sono zone residenziali ma solo capannoni ad uso produttivo.

Si sottopone al competente Ufficio della S.A.C. di Arpa di prevedere la possibilità di prescrivere l'installazione di un combustore catalitico anche successivamente, qualora dalle analisi di messa a regime o da controlli di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena emergano valori di emissione prossimi al limite.

La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione N. 3 “Aspirazione polveri” - L'emissione è dotata di un impianto di abbattimento costituita da un filtro a tasche. L'attività non è compresa nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre è contemplata al punto 2 dell'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel quale si fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali. Si applica pertanto il citato valore limite previsto al punto 2 dell'Allegato 4.9. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e,

successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissioni N. 4, 5 e 6 “Impianti termici civili” (<35 kW cad., a metano) - Queste emissioni sono relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, relativamente alla possibilità di prescrivere l'installazione di un impianto di abbattimento sulla emissione N. 2 formulata nella relazione tecnica sopra riportata, ritiene di accogliere quanto proposto dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, prescrivendo quanto di seguito indicato:

- qualora dalle analisi di messa a regime della emissione N. 2 “Raffreddamento/Spietratura”, o dai successivi controlli effettuati dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, non risultassero valori di emissione degli inquinanti “Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale)” e “Aldeidi totali” che rispettino i valori limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà provvedere, entro 120 giorni dalla data di messa a regime o dalla data di effettuazione dei controlli di Arpae, all'installazione dell'impianto di abbattimento (combustore delle sostanze organiche) previsto al punto 4.1.16. “Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.9 “Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g” alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Non si è ritenuto necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 23/01/2017 prot. n. 5374, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. 4, 5 e 6 IMPIANTI TERMICI CIVILI (<35 kW cad, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di torrefazione caffè sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito**

stabilite:

EMISSIONE N. 1 – TOSTATURA CAFFE' + BRUCIATORE kW 240 a metano

Impianto di abbattimento: ciclone + post-combustore termico

Portata massima	2.050	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – RAFFREDDAMENTO/SPIETRATURA

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	4.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel

documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. 1, 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle emissioni N. 1, 2 e 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2 e 3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Qualora dalle analisi di messa a regime di cui al precedente **punto 6.**, relativamente alla **emissione N. 2 "Raffreddamento/Spietratura"**, o dai successivi controlli effettuati dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, non risultassero valori di emissione degli inquinanti "Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale)" e "Aldeidi totali" che rispettino i valori limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà provvedere, entro 120 giorni dalla data di messa a regime o dalla data di effettuazione dei controlli di Arpae, all'installazione dell'impianto di abbattimento (combustore delle sostanze organiche) previsto al punto 4.1.16. "*Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.9 "*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*" alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.